



COMUNE DI LOZZO DI CADORE (BL)
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Via Padre Marino n.328 - tel. 0435/76023 - fax 76383 - email pm.lozzo@cmcs.it

ORD. N° 871
PROT. N° 6106

**ORDINANZA RELATIVA ALLA TENUTA E CUSTODIA DEI CANI ED ALTRI
ANIMALI DOMESTICI**

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di intervenire ulteriormente, al fine di disciplinare la tenuta e custodia dei cani ed altri animali domestici in quanto gli stessi possono diventare causa di incidenti stradali, di pericolo per le persone, di inconvenienti igienico-sanitari, di disturbo alla quiete pubblica e di tutela della fauna selvatica;

PRESO ATTO che le Leggi Regionali n° 281 del 14.08.1991 e n° 60 del 28.12.1993 dettano norme specifiche in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo ed in particolar modo impongono l'obbligo da parte di tutti i possessori di cani di provvedere alla denuncia di detenzione/possesso al Settore Veterinario, entro i primi tre mesi di vita del cane o entro trenta giorni dalla data del possesso o dal ritrovamento, se randagi, come pure l'obbligo di denunciare sempre al comune, la cessione o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento;

RILEVATO che tali normative comportano anche il conseguente obbligo del tatuaggio ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina;

CONSIDERATO che i cani, specialmente se condotti a passeggio in luoghi pubblici od aperti al pubblico, devono essere tenuti a guinzaglio e se aggressivi, devono essere muniti di apposita museruola;

RILEVATO inoltre, che spesso si riscontrano lamentele in ordine al fatto che taluni soggetti detentori o possessori di cani, non raccolgono immediatamente gli escrementi lasciati sul suolo nelle strade pubbliche o comunque su aree soggette a pubblico calpestio;

RILEVATO che sempre più frequentemente giungono lamentele in ordine al disturbo alla quiete pubblica e privata nonché al riposo delle persone, soprattutto nelle ore notturne, a causa dell'abbaiare dei cani i quali non vengono custoditi in maniera da evitare qualsiasi disturbo;

RILEVATO altresì che i cani, se lasciati liberi anche all'esterno del centro abitato possono provocare danni alla selvaggina, ad eccezione di quelli in attività nel periodo venatorio;

VISTA la precedente ordinanza n° 809 del 03 febbraio 2004;

RITENUTO di dovere modificare la stessa adottando nuovi provvedimenti in materia;

VISTI gli articoli 34 e 68 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO l'articolo 59 del Regolamento Comunale di Polizia rurale;

VISTI gli articoli 162 e 175 del Regolamento Comunale di Igiene;

VISTO l'articolo 18 della L.R. n° 60/93;

VISTI gli articoli 659 e 672 del C.P.;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

È fatto **obbligo** a tutti i possessori o detentori di cani di attenersi alla seguente disciplina:

- Provvedere, se non ancora ottemperato, all'obbligo di sottoporre gli stessi al tatuaggio e denunciarne il possesso e/o la cessione o la morte;
- Provvedere a custodire i cani con catena o idoneo guinzaglio e, se aggressivi, munirli di apposita museruola quando si trovano sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico; (a tal proposito si ricorda che il Ministero della Salute, con Ordinanza del 09.09.2003 e successive, ha disciplinato ulteriormente la materia);
- Durante la conduzione dei cani sulle strade, sui marciapiedi, ed in generale in un qualsiasi posto pubblico e/o soggetto a pubblico calpestio, i conduttori o detentori degli stessi devono avere con se, o comunque dimostrare di avere la possibilità immediata di disporre di apposita attrezzatura per la raccolta degli escrementi prodotti dai cani medesimi, e nel caso di soddisfazione dei bisogni fisiologici da parte di questi ultimi, dovranno immediatamente raccogliere dal suolo gli escrementi prodotti, avendo cura di pulire accuratamente il suolo medesimo, depositando il materiale negli appositi cassonetti dei rifiuti solidi urbani dislocali nel territorio comunale; questa operazione può essere svolta in ogni momento in deroga alla disciplina del conferimento dei RR.SS.UU.
- Mantenere in perfette condizioni igienico-sanitarie i canili e le aree di pertinenza, provvedendo ad una accurata e costante pulizia delle stesse;
- Adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti idonei al fine di evitare disturbi alla quiete pubblica e privata in ogni momento, ed in special modo nelle ore notturne, derivanti dall'abbaiare-guaire dei cani.

Viene inoltre imposto il divieto di condurre o fare circolare cani, nei sotto indicati luoghi pubblici:

- area adibita a parco giochi in località "Pianizzole";
- area attrezzata a giochi della località "Le Astre";
- percorso della "Roggia dei mulini"

Il suddetto divieto verrà portato a conoscenza del pubblico attraverso una idonea cartellonistica da collocare a cura dell'Ufficio tecnico comunale.


Per ogni infrazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto già previsto dalle normative statali e regionali in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 51,00.

L'ordinanza n° 809 del 03 febbraio 2004, viene revocata.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 57 del C.D.P.P. sono incaricati all'osservanza della presente ordinanza

Lozzo di Cadore, li 10 NOV. 2005

IL SINDACO
Dott. Mario MANFREDA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
IN DATA 18 NOVEMBRE 2005
CON IL N° 827

